

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/07/2026 n. 888

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA FUSIONE DI DUE UNITA' ABITATIVE CON OPERE INTERNE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SERRA SAN QUIRICO, VIA SASSO N. 14 - RICHIEDENTE: SIG. RICCIARDELLA PATRICK - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 4985 del 16/06/2026, pervenuta ed assunta al protocollo prov.le al n. 21629 del 16/06/2026, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. RICCIARDELLA PATRICK, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 21954 del 18/06/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 15/08/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24505 del 06/07/2026, redatta dal

Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

"(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).

L'intervento proposto riguarda lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla fusione di due unità abitative con opere interne e modifiche di prospetto, in un edificio ad uso residenziale sito in Via Sasso n. 14 nel Comune di Serra San Quirico.

Da un punto di vista urbanistico l'edificio ricade nel vigente PRG, adeguato al PPAR, nella zona "A2 Zona contigua al centro storico" normata dall'art. 33 delle NTA delle NTA del PRG.

L'immobile in oggetto, prospiciente la piazza della Frazione Sasso, attualmente risulta composto da due appartamenti posti ai piani terra e primo, con relative pertinenze ai piani interrato (cantina) e secondo (soffitta). Il fabbricato è tinteggiato con tonachino giallo tenue, cornicione ed aggetti di colore bianco e manto di copertura in coppi.

Tale edificio è già oggetto di lavori, autorizzati con CILA prot. 2626 del 27.03.2026, con cui si prevedeva la fusione delle unità abitative con opere interne mentre, con il presente progetto, s'intendono eseguire ulteriori opere anche in esterno, con modifiche dei prospetti.

I lavori proposti, configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria, riguarderanno, in particolare, modifiche del prospetto sul fianco sinistro, posto in aderenza alla strada comunale via Sasso.

Verrà realizzata una nuova finestra, per garantire maggior luminosità alla zona giorno al piano terra, e contemporaneamente non verrà più sostituito il portone esistente, che resterà invariato e utilizzato come ingresso secondario.

Il nuovo vano finestrato sarà eseguito su varco murario esistente (vedere documentazione fotografica) dove all'origine era molto probabilmente presente una porta-finestra; pertanto, non sono previste opere strutturali di nessun genere.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B03 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *al fine di ottimizzare l'inserimento paesaggistico la nuova bucatura sarà localizzata su varco murario esistente molto probabilmente utilizzato in passato come porta-finestra e attualmente pronunciato;*
- *l'intero immobile sarà ritinteggiato esternamente con colorazione tenue, di cromia riconducibile alla gamma naturale delle terre locali, come da campione allegato all'istanza;*
- *la realizzazione degli interventi suddetti, di modesta entità, verrà condotta con il massimo rispetto del contesto circostante non arrecando, pertanto, una sensibile alterazione della percezione visiva del paesaggio circostante.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "FUSIONE DI DUE UNITA' ABITATIVE CON OPERE INTERNE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 10 part. 80 sub 6-8, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *le tinteggiature dell'intonaco esterno andranno previste con tonalità tenui di cromia compresa nella gamma naturale delle terre locali come da campione allegato."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24505 del 06/07/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 06/07/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 26/07/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della

relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere *parere favorevole* al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig.

RICCIARDELLA PATRICK nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - Via Sasso n. 14, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito,

ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;

- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "FUSIONE DI DUE UNITA' ABITATIVE CON OPERE INTERNE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, Via Sasso n. 14, proposte come da istanza presentata dal Sig. RICCIARDELLA PATRICK e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 4985 del 16/06/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 21629 del 16/06/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 24505 del 06/07/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia*

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare

di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 28/07/2026

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1475